



A tutti i Clienti  
in indirizzo



## Circolare n. 9 del 10/09/2009

Prot. doc.: 870/2009

### MANOVRA ANTI CRISI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

Nel presente approfondimento si affrontano le principali modifiche e novità intervenute in sede di conversione in legge della manovra “anti-crisi” già commentata nella precedente circolare del luglio scorso.

Come noto, con il D.L. 78/2009, convertito nella Legge 3 settembre 2009, n. 102, (di seguito “decreto”), il Governo ha emanato una serie di misure destinate a sostenere le imprese, il lavoro, l’occupazione e la lotta all’evasione.

In sede di conversione in legge il Legislatore ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al testo di prima emanazione che, qui di seguito, si riassumono, avendo esclusivo riguardo alle disposizioni che interessano il reddito di impresa e il c.d. “scudo fiscale-ter”.

**(D.L. 1/7/2009, n. 78 – conv. nella Legge 3/8/2009 n. 102 – S.O. n. 140 della G.U. del 4/8/2009 n. 179)**

### DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI

Come noto, l’articolo 5 del decreto, ha previsto, a favore delle sole imprese, un’agevolazione (che opera solo ai fini delle imposte sui redditi -Irpef o Ires- e non ai fini Irap), consistente in una detassazione, calcolata sul 50% del valore degli investimenti in macchinari e attrezzature nuovi individuati alla divisione 28 della tabella Ateco 2007. Nell’invitare il lettore della presente a consultare la nostra circolare di luglio per gli approfondimenti circa il funzionamento della detassazione in commento, si segnala che in sede di conversione del decreto è stato stabilito che **gli investimenti agevolabili devono essere relativi a beni nuovi**. L’acquisto di tali beni può avvenire:

- direttamente;
- mediante contratto di leasing;
- o essere effettuato mediante un contratto di appalto.

Può costituire “nuovo” investimento anche l’autoproduzione, mediante l’utilizzo di beni usati, purché il valore del bene usato non sia prevalente rispetto al valore complessivo. Ai fini dell’individuazione del momento di rilevanza dell’investimento, contano la consegna del bene (risultante da DDT o da verbale di consegna e collaudo) o l’ultimazione dei lavori di realizzazione, senza



la necessità che il bene entri in funzione nel periodo agevolato.

Inoltre, con una integrazione al comma 1 dell'art. 5, è stato precisato che l'agevolazione **può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi** dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Infine, si è stabilita la **revoca dell'incentivo fiscale** non solo se i beni oggetto di investimento sono ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto, **ma anche qualora siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.**

## **DETAZZAZIONE PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**

L'art. 5 co. 3-ter del decreto, inserito in sede di conversione, prevede una detassazione per gli  **aumenti di capitale di società di persone o di capitali effettuati da persone fisiche** nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (vale a dire **entro il 5 febbraio 2010) per importi non superiori a 500.000 euro.**

**L'ammontare dell'agevolazione è pari al 3% dell'aumento di capitale** e costituirà una deduzione dal reddito da applicarsi nell'anno in cui è effettuata l'operazione e nei quattro successivi. In pratica, l'effettivo beneficio consiste nell'esclusione dal reddito della società del 15% dell'aumento di capitale.

**La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi** (Irpef o Ires), mentre non è chiaro (sul punto è attesa una precisazione) se si applichi o meno anche all'Irap.

Come accennato, è necessario che l'aumento di capitale sia sottoscritto da soci **persone fisiche**. Qualora la compagine sociale fosse composta sia da società che da persone fisiche, l'aumento di capitale agevolabile rileverà per i soli conferimenti effettuati da queste ultime.

Gli aumenti di capitale rilevanti ai fini della detassazione potranno avvenire sia in denaro che in natura nel rispetto delle prescrizioni di legge e dovranno essere deliberati con atto notarile. Restano **esclusi dall'agevolazione** gli incrementi di patrimonio netto che non possono rientrare nel novero degli aumenti di capitale, quali:

- i versamenti soci a fondo perduto;
- i versamenti soci in conto futuro aumento di capitale;
- gli utili conseguiti e non distribuiti;
- le rinunce dei soci a crediti vantati verso la società;
- il passaggio di riserve a capitale,

nonché ogni altro aumento di capitale che non derivi da conferimenti (come ad esempio, l'allocazione a capitale di riserve di utili o altre riserve di capitale esistenti).



## NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA

Come ampiamente illustrato nella circolare del luglio scorso, alla quale si rimanda per eventuali approfondimenti, l'articolo 10 del decreto, ha introdotto nuove misure che renderanno più complicato, **a decorrere dal 1° gennaio 2010**, l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia del credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale, che dei crediti Iva evidenziati nelle denunce trimestrali (modelli TR).

In sintesi, la norma prevede che: sia per i crediti annuali che per quelli trimestrali, **la compensazione per importi superiori a 10.000 euro è consentita solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale**. Pertanto, i suddetti crediti non saranno più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo successivo. Inoltre, le medesime compensazioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo di **appositi "servizi telematici"** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. A seguito di una modifica intervenuta in sede di conversione in legge, è stato stabilito che le modalità tecniche di attuazione di tali "servizi" saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 4.10.2009 (60 giorni dal 5.8.2009).

## PRESUNZIONI SULLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI

Col fine di armonizzare quanto già disposto in altri ordinamenti europei e allo scopo di rafforzare la disciplina delle c.d. CFC ("Controlled Foreign Companies" imprese estere controllate) è stato integralmente modificato l'art. 167 del TUIR. In particolare:

- viene riscritta l'esimente del co. 5 lett. a) prevedendo la **necessità di un effettivo radicamento della CFC nel territorio ospitante** ai fini della disapplicazione della disciplina;
- viene prevista **l'impossibilità di applicare l'esimente** di cui sopra qualora i proventi della partecipata estera derivino per più del 50% dai c.d. "passive income" (interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, royalties e corrispettivi di servizi infragruppo);
- viene **estesa la disciplina CFC** anche alle imprese che non risiedono in paradisi fiscali, ma caratterizzati da un livello impositivo inferiore a più della metà rispetto a quello domestico, ma esclusivamente in riferimento a soggetti che hanno conseguito più della metà dei proventi dai c.d. "passive income".

Resta al contribuente la possibilità di presentare apposito interpello dal quale risulti che l'insediamento all'estero "non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale".



## RIMPATRIO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI DETENUTE FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO (C.D. "SCUDO FISCALE")

L'art. 13-bis del decreto, anch'esso inserito in sede di conversione, (quindi, in vigore dal 5 agosto 2009), introduce una disciplina in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione". Tale disciplina, tecnicamente meglio nota come "scudo fiscale", viene quindi riproposta per la terza volta e si occupa dei capitali esportati o detenuti all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera.

**Il nuovo scudo fiscale riguarda le attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente all'estero al 31 dicembre 2008.**

Il rimpatrio o la regolarizzazione devono essere effettuati **tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010.**

La sanatoria è subordinata al pagamento di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute illecitamente calcolata:

- su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
- con un'aliquota sintetica del 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

In altre parole, una volta determinato il valore delle attività che si intende "sanare", si deve calcolare un reddito figurativo stabilito in modo forfetario nella misura del 2% annuo per cinque anni (quindi pari al 10%). In considerazione che l'imposta straordinaria è del 50%, l'importo dovuto per avvalersi dello scudo è, nella sostanza, pari al **5%** del valore scudato.

Il rimpatrio o la regolarizzazione **si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria** e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

Le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate mediante la presentazione di una dichiarazione riservata.

## CONTENIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE

### *Valute massime prestabilite*

L'art. 2 co. 1 del decreto stabilisce che **dal 1° novembre 2009 la data di valuta per il beneficiario non può mai superare:**

- **un giorno** lavorativo successivo alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- **un giorno** lavorativo successivo alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- **tre giorni** lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari.

Inoltre, viene previsto che la data di disponibilità economica per il



beneficiario non può mai superare:

**dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010:**

- **4 giorni** lavorativi successivi alla data del versamento, per tutti i bonifici;
- **4 giorni** lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni circolari;
- **5 giorni** lavorativi successivi alla data del versamento, per gli assegni bancari;

**a partire dall'1° aprile 2010:**

- **4 giorni** lavorativi, per tutti i titoli.

Per legge, ogni pattuizione contraria alle suddette disposizioni è nulla.

### Commissione di massimo scoperto

Al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal **divieto della commissione di massimo scoperto**, si prescrive che l'ammontare del corrispettivo omnicomprendivo previsto dall'art. 2-bis del D.L. 29.11.2008, n. 185, **non possa comunque superare lo 0,5 per cento**, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. La disposizione entra in vigore dal 5 agosto 2009.

### Subentro nei mutui – risarcimento al cliente

In materia di surroga dei mutui immobiliari, viene stabilito che, **se la surrogazione del mutuo** (la surroga o surrogazione è un'operazione con la quale si sposta il mutuo presso una banca differente per accedere a migliori condizioni) **non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta** fatta dalla banca cessionaria alla **banca cedente**, quest'ultima **deve risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo** per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

La banca cedente, tuttavia, si può rivalere sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

La disposizione ha efficacia a decorrere dal 5 agosto 2009.

## **LEGGE COMUNITARIA**

### **Abrogato il regime della presunzioni sulle transazioni immobiliari**

Il **meccanismo legislativo** introdotto dal D.L. 223/2006, in forza del quale le transazioni immobiliari che avvenivano a corrispettivo inferiore al **valore normale** (conteggiato sulla base dei dati dell'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) potevano essere contestate dall'amministrazione sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini dell'Iva, **è stato abrogato.**

In conseguenza di tale abrogazione, gli Uffici, nell'ambito degli accertamenti immobiliari, non potranno più contare su alcuna prova legale qualificata per determinare il maggior corrispettivo o il maggior reddito attribuibile al contribuente. L'eventuale scostamento tra valore normale e prezzo dichiarato potrà, in linea di principio,



rappresentare un mero indizio di evasione.

**(Legge n. 88/2009)**

## CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ANALOGICI

Con la recente risoluzione citata in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **per la conservazione sostitutiva dei documenti analogici originali unici rilevanti ai fini tributari, è tuttora necessaria la sottoscrizione elettronica di un pubblico ufficiale**, così come previsto dall'art. 4, co. 3, del DM 23 gennaio 2004.

L'Agenzia giunge a questa conclusione sostenendo che le disposizioni contenute dal richiamato DM 23 gennaio 2004, hanno carattere speciale e pertanto prevalgono su quanto disposto dall'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale (DLgs. 7.3.2005 n. 85), così come modificato dall'art. 16, co. 12, del D.L. 185/2008.

**(Ris. del 13 agosto 2009, n. 220/E)**

## SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2009. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari al 1,0%. Il tasso scende pertanto dal 9,5% (in vigore per il periodo 1° gennaio 2009 - 30 giugno 2009) all'8,0%.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato del 28/08/09, G.U. n.199/09)**

## INDICE ISTAT

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di luglio 2009. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di luglio 2009 sul valore di 135,3. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di giugno, una variazione di +0,0%, mentre nel confronto con il corrispondente mese di luglio dell'anno precedente una variazione di -0,1%.

**(Istat, comunicato, 12/08/09)**

## ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'INVIO DEL RIMBORSO IRES / IRPEF ANNI PREGRESSI A SEGUITO DELLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ

Come noto, i contribuenti che intendono richiedere il rimborso, per gli anni pregressi, delle maggiori imposte sui redditi (IRPEF/IRES) versate o della maggiore eccedenza di credito riferite alla parziale (10%) deducibilità dell'IRAP, sono tenuti alla presentazione, esclusivamente in via telematica, di un'apposita istanza da redigersi sul modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 4.6.2009.

L'invio dell'istanza riguarda i contribuenti:



## DELL'IRAP

- che al 29.11.2008 hanno già presentato l'istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73, a causa dell'(in)deducibilità dell'IRAP.  
- che al 29.11.2008:

- non hanno presentato l'istanza di rimborso (la maggioranza dei soggetti);

ovvero

- hanno presentato istanza per annualità diverse da quelle per le quali si intende richiedere il rimborso.

In base all'attuale assetto normativo, il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione; in ogni caso tutti i rimborsi saranno evasi e se necessario, per gli anni successivi al 2011, è previsto lo stanziamento, con appositi provvedimenti legislativi, di ulteriori risorse.

Con un Comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate annuncia che è in corso di approvazione uno specifico Provvedimento che **differisce ulteriormente i termini di presentazione dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (IRES / IRPEF) corrisposte per gli anni pregressi, a seguito del riconoscimento della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte dirette.**

In particolare, è previsto il **rinvio del termine iniziale a decorrere dal quale potrà essere presentata la richiesta di rimborso, attualmente fissato al 14.9.2009.**

Antecedentemente al nuovo termine (al momento non ancora noto) non sarà possibile effettuare l'invio dell'istanza, non essendo attiva la relativa procedura telematica.

## LO SCONTRINO PARLANTE PER LE SPESE FARMACEUTICHE ED IL RISPETTO DELLA PRIVACY

Con la Circolare 30.7.2009, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha "recepito" le indicazioni del Garante della Privacy disponendo che:

**"... lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all'immissione in commercio".**

Conseguentemente, per **poter fruire della detrazione/deduzione (IRPEF)** di cui agli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), TUIR, gli **scontrini fiscali dovranno contenere**, oltre ai consueti dati (importo, data, soggetto emittente, ecc.):

1. natura (**"medicinale" o "farmaco"**) e **quantità** del bene acquistato;
2. **codice alfanumerico AIC** posto sulla confezione;
3. **codice fiscale del destinatario** del medicinale.

Per quanto riguarda i termini entro i quali rendere operative le nuove modalità di emissione degli scontrini farmaceutici è stato disposto che:

"dal giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate delle indicazioni ... e comunque **non**



**oltre la data del 1° gennaio 2010**, i titolari del trattamento dei dati personali che **emettono scontrini fiscali** per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono **adeguarsi alle suddette indicazioni** dell'Agenzia", inoltre "... **sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi** ai fini agevolativi in discorso **sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema** (con l'indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice AIC), **sia quelli emessi secondo le nuove modalità** sopra illustrate."

A decorrere dall'1.1.2010 saranno ammessi esclusivamente gli scontrini riportanti il codice AIC e non quelli con la denominazione in chiaro del prodotto acquistato.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Asset studio S.r.l.**  
**STUDIO TUFARIELLO**

**In allegato:**

Approfondimenti: **Certificazione energetica degli edifici dal 1° luglio 2009**  
**Credito d'imposta taxa automobilistica 2009 per gli autotrasportatori**  
**Il nuovo "mod. F24 versamenti con elementi identificativi"**  
**Schema riassuntivo spese di rappresentanza, vitto e alloggio**  
**Scadenzario**




## Oggetto: CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 1° LUGLIO 2009

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/05, nell'ottobre 2005, in attuazione di specifiche disposizioni comunitarie relative al rendimento energetico nell'edilizia, il Legislatore ha introdotto, con decorrenze gradualì, alcuni obblighi in materia di certificazione degli edifici, con l'intento di creare:

- prima di tutto, uno strumento di controllo successivo del rispetto delle prescrizioni (attuate in fase di costruzione) volte a migliorare le prestazioni energetiche;
- ma soprattutto uno strumento di informazione per l'acquirente (o per il conduttore, nel caso di locazione) dell'immobile, in relazione al suo trasferimento.

Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che una preventiva esauriente conoscenza dell'efficienza e delle prestazioni energetiche degli edifici, e anche dei suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente più convenienti per il loro miglioramento, possa costituire presupposto per ottenere, anche per gli edifici esistenti, un costante e graduale miglioramento, anche in funzione di una miglior appetibilità sul mercato immobiliare.

Per ottenere questo obiettivo, in origine la norma prevedeva:



Da segnalare la differenza tra i due documenti: in estrema sintesi, al di là delle diverse funzioni, cambia anche il certificatore, che nel secondo caso deve rispondere a criteri di terzietà e indipendenza rispetto alla proprietà.

Senza entrare nel merito della gradualità della decorrenza, si segnala solo che gli obblighi erano differenti, fino al 1° luglio 2008, dopo il 1° luglio 2008 e dopo il 1° luglio 2009, a seconda che gli edifici fossero nuovi, radicalmente ristrutturati, agevolati o pubblici, oltre che in funzione della superficie utile. Per quanto interessa, **dal 1° luglio 2009, l'obbligo di allegazione era previsto riguardasse tutti gli edifici, a prescindere dall'epoca di costruzione e dalla superficie utile.**

Nell'evoluzione normativa, con la conversione in legge del decreto n.112 nell'estate del 2008, è stata **disposta l'abrogazione delle norme** che dispongono:

- l'obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico;
- la sanzione della nullità "relativa" in caso di mancata allegazione o consegna.

A seguito di tale abolizione, è apparsa certa la soppressione dell'obbligo di allegazione del certificato negli atti traslativi di edifici esistenti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs n. 192/05. Diverso, invece, il comportamento da adottare nelle regioni, come elencato di seguito, che hanno provveduto a disciplinare la materia.



**Lo scorso 10 luglio, infine, sono state pubblicate in G.U. le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica (oltre agli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e regioni): il decreto, in assenza di specifiche previsioni, è entrato in vigore con la data del 25 luglio 2009.**

Come espressamente previsto, le **Linee Guida si applicano laddove le singole regioni e province autonome non abbiano ancora adottato propri strumenti**, e comunque sino all'entrata in vigore dei predetti strumenti. Inutile sottolineare come gli enti locali abbiano, quindi, ampia autonomia legislativa al riguardo.

**Con l'emanazione delle Linee Guida, termina quindi il periodo transitorio in base al quale veniva utilizzato l'attestato di qualificazione energetica (AQE), ora definitivamente dismesso** come documento di certificazione energetica, **in favore dell'attestato di certificazione energetica (ACE), prima assente.**

### L'ambito applicativo

Indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici, dedicati ad uno dei servizi energetici coinvolti, la norma prevede **l'obbligo della certificazione per tutti gli edifici appartenenti ad una delle seguenti categorie:**

- **edifici adibiti a residenza e assimilabili** (case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi, ecc.);
- **uffici;**
- ospedali, cliniche, case di cura;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto;
- edifici adibiti ad attività commerciali;
- edifici adibiti ad attività sportive;
- edifici adibiti ad attività scolastiche di qualsiasi livello.

Per converso, **non sono soggetti box, cantine, depositi, autorimesse, ecc..**

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare diversamente le diverse zone termiche, l'edificio sarà valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

### La classificazione energetica

**Gli edifici saranno classificati** (un pò come accade con gli elettrodomestici) **secondo una scala da A+ (classe migliore) a G (classe peggiore), in base agli elementi predisposti dalle citate Linee Guida di cui al D.M. del 26 giugno 2009.**

### L'elenco delle regioni che hanno legiferato in materia energetica

Di seguito (la fonte è il sito del Consiglio Nazionale del Notariato), si riporta uno schema relativo alle disposizioni predisposte dalle singole Regioni o Province autonome. Si noterà come rappresentino una minoranza rispetto all'intero territorio nazionale.

Le regole da applicare sono variabili, pertanto, in funzione del luogo ove è situato l'immobile (non necessariamente il luogo in cui avviene il rogito, quindi!).



REGIONE	NORMA	IN SINTESI	AUTOCERTIFICAZIONE PER CLASSE G?
Emilia Romagna	Delib. Ass. Legisl. n.156/08; Delib.G.R. n.1754/08.	<b>Ai sensi degli artt.5.1 e 5.2 è previsto l'obbligo di dotazione, nonché ai sensi dell'art.5.5, l'obbligo di allegazione nell'ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari. Per la violazione di tali obblighi non sono previste sanzioni.</b>	NO
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n.5/07, in parte modificata dalla L.R. n.12/08.	All'art.39 co.4 è previsto che copia semplice del certificato energetico è depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della richiesta di agibilità dell'immobile. Nessuna previsione con riferimento alla fase di commercializzazione dell'immobile.	-
Liguria	L.R. n.22/07, modificata dalla L.R., n.42/08.	La regione Liguria aveva inizialmente previsto l'obbligo di allegazione ex art.28 co. 3 e 4 L. n.22/07 e la sanzione della nullità relativa nel caso di omessa allegazione, ex art.33 co.12 e 13; successivamente in linea con la disciplina nazionale, ha anch'essa abrogato le disposizioni anche sanzionatorie relative all'obbligo di allegazione. Rimane l'obbligo di dotazione di cui all'art.28 co.1 e 2, in vigore ormai per tutti gli edifici.	NO
Piemonte	L.R., n.13/07; Delibera n.43-11965 del 4/8/09.	L'art.5 ai co.1 e 2 prevede sia l'obbligo di dotazione che l'obbligo di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari. Il regolamento attuativo è stato approvato dalla Regione Piemonte in data 4 agosto 2009. Dal 1° ottobre l'ACE deve essere allegato agli atti di trasferimento e di locazione. Sono previste sanzioni per la mancata allegazione.	SI
Puglia	L.R. n.13/08; nonché, Reg. n.24/07.	Analogamente a quanto detto per il Piemonte, manca il regolamento attuativo della Giunta regionale e perciò la norma regionale rimane inattuata.	-
Valle d'Aosta	Legge regionale, n.21/08.	Ai sensi dell'art.7 co.3 l'obbligo di allegazione rileva in ogni contratto di compravendita di un intero edificio o di singole unità immobiliari. Tuttavia, in base a quanto previsto dall'art.21 della L. 21/08 finché non sono assunte dalla giunta regionale le delibere attuative, trova applicazione la normativa transitoria nazionale.	SI
Lombardia	Delibera Giunta regionale del n.8745/08; nonché L.R. n.24/06, come modificata dalla L.R. n.10/09.	In base al combinato disposto dell'art.25 co.4-bis della L.R. 24/06 e dell'art.9 della Delibera del 2008 l'obbligo di allegazione è stabilito in relazione agli atti traslativi di edifici per i quali viene parimenti previsto l'obbligo di dotazione. Si distingue tra edifici per i quali viene richiesto o presentata DIA a decorrere dal 1 settembre 2007, e gli altri edifici, già esistenti, indicati nel punto 9.2 dello stesso art. 9 della delibera. Sono esclusi dall'allegazione gli atti traslativi a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nuda proprietà, diritti reali parziali, fusione, scissione societaria e atti divisionali. Ai sensi del punto 9.4, l'obbligo di allegazione si applica anche ai provvedimenti giudiziari emessi nell'ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali (purché iniziate dal 1° gennaio 2008). L'art.27 co.17-quinquies della L.R. 24/06 stabilisce che l'alienante che non ottempera l'obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa da €5 mila a €20 mila. Il successivo co.17-nonies stabilisce che il notaio che non abbia provveduto, anche giustificatamente, all'allegazione dell'ACE all'atto di trasferimento a titolo oneroso, deve inviare copia conforme dell'atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazione, all'Organismo regionale di accreditamento, le cui funzioni per espressa previsione dell'art. 17 della Delibera del 2008, sono svolte dalla Cestec Spa. È ovvio, come tuttavia ribadisce la legge, che tale obbligo di trasmissione resta escluso per le ipotesi, sopra precisate, in cui non rilevi la disciplina energetica.	NO

Novità Fiscali 

Approfondimenti 

Imposte e Tasse 

Scadenze 

<b>Toscana</b>	<i>L.R. 24 febbraio 2005.</i>	La Regione non ha ancora provveduto all'emanazione del regolamento attuativo. Rinvia al contenuto delle Linee Guida Nazionali (D.M. 26/06/09) per quanto riguarda la trasmissione dell'attestato di certificazione energetica o dell'autocertificazione. La Legge Regionale, salvo che manca il regolamento attuativo, prevederebbe sanzioni in caso di mancata allegazione.	SI
----------------	-------------------------------	--	----

Si deve necessariamente consigliare i Clienti interessati, pertanto, a verificare, nei casi di acquisti e/o vendite di immobili, se nella regione di competenza vigono regole particolari.

La complessità della materia, in ogni caso, rende opportuno e consigliabile contattare un notaio di fiducia.

## **Oggetto: CREDITO D'IMPOSTA TASSA AUTOMOBILISTICA 2009 PER GLI AUTOTRASPORTATORI**

Come noto, l'art. 83-bis, D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, nell'ambito delle disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi, ha previsto il **riconoscimento per il 2008 di un credito d'imposta**, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, **corrispondente ad una quota parte della tassa automobilistica pagata per il 2008 in relazione a ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 t**, posseduto e utilizzato nell'esercizio dell'attività di **autotrasporto di merci** da parte delle imprese autorizzate.



**La Finanziaria 2009 ha confermato, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, la spettanza dell'agevolazione in esame anche in relazione alla tassa automobilistica pagata per il 2009**, demandando ad un apposito Provvedimento l'individuazione della misura del credito spettante.

Ora, l'art. 15, del **D.L. n. 78/2009**, convertito dalla Legge n. 102/2009:

- dispone al comma 8-novies **la sostituzione dell'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2009** con altre misure al sostegno degli investimenti dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto;
- **ripropone al comma 8-septies l'agevolazione in esame anche per il 2009.**

In particolare è previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta**, nel limite di spesa di 44 milioni di euro, corrispondente ad una **quota parte della tassa automobilistica pagata per il 2009 in relazione a ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 t**, posseduto e utilizzato nell'esercizio **dell'attività di autotrasporto di merci** da parte delle imprese autorizzate.

Con il Provvedimento **6.8.2009 l'Agenzia delle Entrate**, tenendo conto della platea di potenziali aventi diritto e del predetto limite di spesa, ha **fissato il credito d'imposta spettante nelle seguenti misure**, differenziate, come in precedenza, a seconda della massa massima complessiva del veicolo:

<b>MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA 2009</b>		<b>MASSA MASSIMA COMPLESSIVA DEL VEICOLO MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA 2009</b>
<b>Compresa tra 7,5 e 11,5 t</b>		<b>38,50%</b> della tassa automobilistica pagata per il 2009
<b>Superiore a 11,5 t</b>		<b>77%</b> della tassa automobilistica pagata per il 2009

Il credito d'imposta 2009 spetta nei limiti e alle condizioni previste per gli "aiuti di importo limitato" dal DPCM 3.6.2009, dalla Comunicazione della Commissione europea 22.1.2009, dalla decisione C(2009)2477 del 28.5.2009, ossia nel limite di € 500.000 nel triennio 2008 / 2010.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **credito d'imposta 2009 è utilizzabile in compensazione** mediante la compilazione del mod. F24 nel quale va riportato:

CODICE TRIBUTO	<b>6819</b>
ANNO DI RIFERIMENTO	<b>2009</b>

Il **nuovo codice tributo**, appositamente istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione **10.8.2009**, n. 208/E, va indicato nella colonna **"Importi a credito compensati"**, nel caso di utilizzo in compensazione ovvero nella colonna "Importi a debito versati", per la restituzione del credito, comprensivo degli interessi, in caso di ravvedimento operoso.

Con la finalità di monitoraggio della spesa è richiesto che il **credito d'imposta sia indicato**:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione. In particolare tale credito dovrà essere riportato nel mod. UNICO 2010 relativo al 2009;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta di utilizzo del credito stesso.

### **ADEMPIMENTI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

Per l'**utilizzo del credito d'imposta** riconosciuto in relazione alla tassa automobilistica pagata per il 2009, il citato Provvedimento 6.8.2009 richiede la **presentazione, anteriormente alla fruizione del credito stesso, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** al fine di attestare che l'interessato:

non versava in condizioni di difficoltà al 30.6.2008;

- non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare a seguito di una decisione della Commissione europea;
- beneficia del credito d'imposta nel rispetto del limite di € 500.000 nel triennio, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli "aiuti di importo limitato" ex DPCM 3.6.2009 e degli aiuti de minimis di cui al Regolamento comunitario n. 1998/2006.

La **dichiarazione in esame va**:

- redatta utilizzando l'**apposito modello approvato** con il citato Provvedimento (**reperibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate** <http://www.agenziaentrate.it>);
- **inviata a mezzo raccomandata** senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto, n. 21 - 65129 Pescara**

**Oggetto: IL NUOVO “MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI”**

Come noto, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio di veicoli, l'art. 1, comma 9, D.L. n. 262/2006 ha previsto che, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, l'acquirente nazionale è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 relativo al versamento dell'IVA in occasione della prima cessione interna, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta.

Si rammenta che la disciplina in esame non trova applicazione:

- con riferimento ai veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici provvisti del codice di antifalsificazione;
- con riferimento ai veicoli destinati dall'acquirente intracomunitario ad essere utilizzati come beni strumentali nell'ambito della propria attività imprenditoriale/professionale per i quali, quindi, l'acquisto non è finalizzato alla successiva cessione del veicolo (Circolare Agenzia delle Entrate 30.7.2008, n. 52/E - Informativa SEAC 27.8.2008, n. 197);
- nei casi in cui il cedente comunitario ha applicato il regime IVA del margine, in quanto tali acquisti non sono considerati “acquisti intracomunitari” (Risoluzione Agenzia delle Entrate 24.4.2008, n. 172/E).

Con i Provvedimenti 25.10.2007 l'Agenzia delle Entrate ha approvato l'apposito modello di pagamento denominato “Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE”, in uso dal 3.12.2007, caratterizzato dalla presenza di un apposito spazio per l'indicazione del numero di telaio del veicolo.

**IL NUOVO “MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI”**

In considerazione del fatto che anche per altre tipologie di versamento, rispetto al versamento dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi) oggetto di acquisto intracomunitario, dovrà essere utilizzato un mod. F24 nel quale poter riportare ulteriori dati rispetto a quelli che possono essere esposti nel modello di versamento “ordinario”, **con il Provvedimento 7.8.2009, reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 10.8.2009, il “Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE” è stato sostituito dal nuovo e più generico “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi”.**

Nelle istruzioni per la compilazione del nuovo modello di versamento l'Agenzia delle Entrate specifica infatti che lo stesso **può essere utilizzato per pagare, oltre all'IVA relativa ai veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, “altre tipologie di pagamento per le quali non è prevista la compensazione con crediti ed è prevista l'indicazione di particolari elementi identificativi”.**

In particolare tale modello è utilizzabile per il versamento del contributo forfetario di € 500 da parte dei datori di lavoro che dall'1.9 al 30.9.2009 dichiarano la sussistenza di un rapporto di lavoro per attività di assistenza per se stessi o per componenti della propria famiglia (c.d. badanti) nonché per lavoro domestico (c.d. colf). Ai fini di tale regolarizzazione vanno utilizzando gli specifici codici tributo istituiti con la Risoluzione Agenzia delle Entrate 11.8.2009, n. 209/E.

**L'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI “COMUNITARI” E LA COMPILAZIONE DEL NUOVO “MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI”**

Il nuovo modello di versamento non modifica in alcun modo la disciplina e gli specifici adempimenti previsti per l'immatricolazione dei veicoli “comunitari” e dal punto di vista



grafico/strutturale non differisce dal precedente “Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE” se non per la diversa denominazione di alcuni campi, come di seguito evidenziato.

- **“Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi”** in sostituzione della dicitura “Mod. F24 IVA immatricolazione auto UE”;
- **“tipo”** in luogo di “tipo veicolo”;
- **“elementi identificativi”** in luogo di “numero telaio”;
- **“codice”** in luogo di “codice tributo”;
- **“Sezione Erario ed altro”** in luogo di “Sezione Erario”.

Come in precedenza, i soggetti interessati dagli adempimenti previsti per l'immatricolazione dei veicoli in esame dovranno compilare il nuovo “Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi” indicando nella “Sezione Erario ed altro” (prima denominata “Sezione Erario”), con riferimento a ciascun veicolo, oltre all'ammontare dell'IVA dovuta relativamente alla prima cessione interna, i seguenti dati:

- a. il tipo di veicolo nel campo “tipo” (precedentemente denominato “tipo veicolo”) utilizzando una dalle seguenti lettere:
  - **“A” se autoveicolo;**
  - **“M” se motoveicolo;**
  - **“R” se rimorchio;**
- b. il numero di telaio nel campo “elementi identificativi” (precedentemente denominato “numero telaio”);
- c. il codice tributo nel campo “codice” (precedentemente denominato “codice tributo”). In merito si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21.11.2007, n. 337/E ha istituito gli specifici codici tributo.

**Non sono stati oggetto di modifica le modalità e i termini di versamento** da eseguire:

- ⇒ secondo le consuete modalità telematiche;
- ⇒ entro gli ordinari termini previsti per la liquidazione periodica e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente la richiesta di immatricolazione del veicolo.

Non è possibile compensare quanto dovuto con gli eventuali crediti a disposizione.

Si rammenta infine che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.11.2007, n. 64/E, “le nuove modalità di versamento non modificano le regole ordinarie di liquidazione periodica dell'IVA”. In particolare, anche i versamenti in esame vanno inseriti nella liquidazione IVA del periodo in cui è effettuata la cessione, “indipendentemente dal fatto che l'IVA relativa sia stata versata autonomamente”.

### **PERIODO TRANSITORIO**

Il nuovo modello di versamento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate dal 10.8.2009. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'adeguamento delle procedure informatiche al nuovo modello necessita dei tempi tecnici per l'apporto delle modifiche sopra evidenziate, il citato Provvedimento 7.8.2009 prevede che:

“esclusivamente per i servizi on line delle banche e delle Poste Italiane S.p.a., la documentazione (ricevute, ecc.) prodotta con le caratteristiche grafiche del modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, resta valida a tutti gli effetti fino al 11 gennaio 2010”.

## Oggetto: SCHEMA RIASSUNTIVO SPESE DI RAPPRESENTANZA, VITTO E ALLOGGIO

### SPESE RAPPRESENTANZA, VITTO E ALLOGGIO: TRATTAMENTO IVA E II.DD.

Tipologia di spesa		Note	Detraibilità Iva da 1.9.08	Deducibilità Costo da 1.1.2009
1	Vitto e alloggio su trasferte dipendenti e Co.Co.Co. (amministratori) fuori Comune	Sono spese di lavoro	100%	100% senza il limite dell'1,3% dei Ricavi
2	Idem come sopra ma dentro Comune	Sono spese di lavoro	100%	75% ex art. 109 c. 5 senza il limite dell'1,3% dei Ricavi
3	Vitto/Alloggio su trasferte Soci Snc	Sono spese di lavoro	100%	75% senza il limite dell'1,3% dei Ricavi
4	Viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, ecc. o di visite all'impresa (occorre conservare documentazione di chi vi ha partecipato)	Non sono considerate spese di rappresentanza ma spese commerciali (DM 19.11.08)	100% purché non siano trasporti persone o acquisti alimenti/bevande	75% per spese vitto e alloggio, 100% per il resto, senza limiti
5	Idem come sopra ma con partecipazione mista di clienti ed altri, senza distinzione delle spese	Sono spese di rappresentanza	No	75% per spese vitto e alloggio, 100% per il resto, col limite 1,3%
6	Nell'ipotesi di cui sopra: omaggio anche di un biglietto teatrale	E' spesa di rappresentanza	No	100% col limite 1,3%
7	Ipotesi di cui sopra, ma destinatario non e' un cliente ma un fornitore o un agente o un terzo qualsiasi	E' spesa di rappresentanza	No	75% per spese vitto e alloggio, 100% per il resto, col limite 1,3%
8	Spese di cui sopra se rifatturate al cliente		Si 100%. Vanno rifatturate alla stessa % Iva	100% senza limite
9	Vitto e alloggio dell'imprenditore individuale per mostre, fiere, ecc. anche se ivi non ci sono i suoi prodotti	Non sono spese di rappresentanza	100%	75% vitto/alloggio, 100% il resto, senza limite
10	Viaggi turistici promozionali per i prodotti dell'impresa (gite, crociere, ecc.)	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività	No	75% vitto/alloggio, 100% il resto, col limite 1,3%
11	Spesa vitto/alloggio dipendente o Amm.re fuori Comune con 1 coperto	Ricordarsi doppia intestazione fattura (società e dipendente)	Si	100% senza limite
12	Spesa vitto/alloggio dipendente o Amm.re fuori Comune con 2 coperti	E' spesa di rappresentanza per la parte relativa al 2° coperto. Se non divido la fattura è tutta spesa di rappresentanza	No, a meno che non divida la fattura, in tal caso e' detraibile il 50%	75% vitto/alloggio col limite 1,3% Ricavi, a meno che non divida la fattura, in tal caso il 50% e' deducibile al 100% come spesa di trasferta
13	Meeting con agenti e spese relative	Erano considerate spese commerciali. Prudenzialmente considerarle spese di rappresentanza	No	75% per spese vitto e alloggio, 100% per il resto, col limite 1,3%



14	Spese di rappresentanza e beni omaggio < € 25,82	Sono spese di rappresentanza	Si 100%	75% spesa vitto/alloggio, 100% il resto, col limite dell'1,3%
15	Spese di rappresentanza > € 25,82	Sono spese di rappresentanza	No	75% spesa vitto/alloggio, 100% il resto, col limite dell'1,3%
16	Beni omaggiati (non servizi) < € 50 ma > 25,82	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività (art. 108 c.2 Tuir)	No	100% senza limite. Non concorre a formare il limite
17	Beni omaggiati (non servizi) > € 50	Sono spese di rappresentanza	No	100% col limite 1,3%
18	Feste, ecc. per ricorrenze aziendali o festività civili o religiose (es.: cena Natale con dipendenti ed altre persone)	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività se la presenza di altre persone da' una finalità promozionale alla cena	No	75 % vitto/alloggio, 100% il resto col limite 1,3%
19	Cena Natale solo per dipendenti e familiari	Se la tratto come erogazione liberale per scopo ricreativo (art. 100 Tuir)	Si	75% fino al 5 x mille del costo del lavoro (ma occorre metterlo in busta paga)
20	Spettacolo teatrale a Natale per dipendenti e clienti	E' spesa di rappresentanza	No	100% col limite 1,3%
21	Biglietti teatro a clienti, direttore Banca, ecc. nonché beni e servizi ceduti gratuitamente	E' spesa di rappresentanza	No	100% col limite 1,3%
22	Feste, ecc. per inaugurazione nuova sede, stabilimento, ecc.	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività	No	75% vitto/alloggio, 100% il resto, col limite 1,3%
23	Feste, Ricevimenti, eventi di intrattenimento ecc. in occasione di fiere	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività	No	75% vitto/alloggio, 100% il resto, col limite 1,3%
24	Contributi pagati per convegni inerenti l'attività dell'impresa	Sono spese di rappresentanza inerenti l'attività	No	100% col limite 1,3%
25	Fattura delle imprese di Ticket Restaurant	E' spesa di mensa aziendale	100% (Iva al 4%)	100% senza limite

#### Regole generali:

- Da 1.9.08 si può detrarre l'Iva su spese di vitto (ristoranti) e alloggio (alberghi) purché non siano considerate spese di rappresentanza.
- Da 1.1.09 le spese di rappresentanza si deducono praticamente al 100%, salvo il limite dell'1,3% dei ricavi fino a 10 ml/euro, 0,50% da 10 a 50 ml/euro, 0,1% oltre, ma le sole spese di vitto e alloggio, se considerate spese di rappresentanza, si deducono al 75% per compensare l'Iva detratta (sia che l'abbia fatto sia che non, richiedendo ad es. la ricevuta fiscale anziché la fattura).
- Attenzione: se, pur potendo richiedere la fattura per vitto e alloggio, non lo facciamo e richiediamo la ric. fiscale (ad es.:

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



perché amministrativamente oneroso), dovremmo scorporare l'Iva dalla ricevuta fiscale rilasciata e considerarla indeducibile fiscalmente (Circ. 6/E del 3.3.09). Analogamente se abbiamo una fattura di vitto o alloggio con Iva e rinunciamo alla sua detrazione. Si segnala come nessuno segua questa interpretazione del Ministero, peraltro molto criticata in dottrina.

4. **Attenzione a calcolare il superamento o meno del limite dell'1,3%: ciò va fatto considerando le spese al 75%. Esempio: se abbiamo Ricavi per € 1.000.000 il limite di spese di rappresentanza deducibili e' l'1,3% quindi € 13.000. Se abbiamo spese di rappresentanza di vitto/alloggio per € 14.000 + altre spese di rappresentanza per euro 6.000, possiamo dedurre il 75% di € 14.000, cioè 10.500 + altre € 2.500, totale 13.000. Il restante e' indeducibile (€ 7.000).**
5. **La fattura va intestata al soggetto Iva (es.: Srl ALFA) e nel corpo, o in una nota allegata, va indicato il nominativo del dipendente o di chi ha fruito del vitto o alloggio.**

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



## PRINCIPALI SCADENZE

**DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2009**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre al 15 ottobre 2009, con il commento dei termini di prossima scadenza.

### Martedì 15 settembre

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

### Mercoledì 16 Settembre

#### ▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 settembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

#### ▪ **Versamenti Iva**

Scade mercoledì **16 settembre**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto 2009 (codice tributo 6008).

#### ▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 settembre 2009** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di agosto, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno, scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di agosto relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

#### ▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 settembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n. 19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

#### ▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**



Sempre mercoledì **16 settembre** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 settembre 2009** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2008, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la **settima rata** del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi del 4% annuo a decorrere dal 16 marzo.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **quarta rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 settembre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo, devono effettuare il versamento **della quarta rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

▪ **Persone fisiche titolari di partita Iva che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre** deve essere effettuato il versamento della **terza rata** (con applicazione degli interessi annui del 4%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40%. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2008 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento **della terza rata**. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 senza alcuna maggiorazione. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati che hanno rateizzato le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2009 devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli interessi dovuti sono pari al 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 giugno (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 6 luglio (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento della **quarta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre**, i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte di Unico 2009 a partire dal 16 luglio (se non interessati dalla proroga) ovvero dal 5 agosto (se interessati dalla proroga)**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento della **terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009 con maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi del 4% annuo. Sempre entro il **16 settembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che rateizzano le imposte**

Entro il **16 settembre**, i soggetti in questione devono effettuare il versamento della rata in scadenza, maggiorata degli interessi del 4% annuo, dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2008 e primo acconto per il 2009. Sempre entro il **16 settembre**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello

0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03. I soggetti in questione potevano differire il versamento della prima (o unica) rata di trenta giorni rispetto al termine ordinario del 16.07.09; in tal caso, l'importo da versare andava maggiorato dello 0,40%.

## Lunedì 21 Settembre

### ▪ **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 20 agosto con sanzione ridotta al 2,50% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Dal momento che il termine di versamento cade di domenica, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno feriale successivo (in tal senso dispone infatti la circolare n.50/02, risposta 19.5).

### ▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di agosto**

Il **21 settembre 2009** scade il termine ultimo (essendo il 20 domenica) per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

### ▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai**

Scade il **21 settembre** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

## Lunedì 28 Settembre

### ▪ **Ravvedimento per mancata presentazione del modello UNICO cartaceo**

Ultimo giorno utile per i contribuenti non obbligati alla presentazione del modello Unico 2009 in via telematica per sanare il mancato inoltro dello stesso entro il termine previsto del 30 giugno 2009. L'invio viene effettuato presso gli uffici postali. I soggetti in questione possono comunque evitare il ricorso all'istituto del "ravvedimento operoso" optando per l'invio telematico del modello Unico 2009 direttamente o a mezzo di un intermediario abilitato.

## Mercoledì 30 Settembre

### ▪ **Presentazione del modello EMens**

Entro il **30 settembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMENS contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di



committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.09. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti, anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzioni, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva che non sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore e che hanno rateizzato le imposte e i contributi risultanti da Unico 2009**

Il **30 settembre 2009** scade il versamento della:

- ⇒ **quarta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 luglio 2009;
- ⇒ **quinta rata** delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 16 giugno 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita Iva e che sono socie di società di persone, associazioni professionali o soggetti Ires "trasparenti" cui si applicano gli Studi di settore**

Il **30 settembre 2009** scade il versamento della:

- ⇒ **terza rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 5 agosto 2009;
- ⇒ **quarta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2009, se il primo versamento è stato effettuato il 6 luglio 2009.

Gli importi delle rate vanno maggiorati degli interessi pari al 4% annuo.

▪ **Presentazione dichiarazione Ici**

Scade il **30 settembre** il termine per la presentazione della dichiarazione Ici riferita all'anno 2008 con riferimento ai soggetti persone fisiche obbligate alla trasmissione telematica della dichiarazione, ovvero non obbligate ma che hanno scelto tale modalità di presentazione.

Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare i versamenti Ici riferiti all'anno 2008, non effettuato o effettuati in misura ridotta, con sanzione del 3%.

▪ **Trasmissione telematica modello Unico 2009**

Scade il **30 settembre 2009** il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi Unico 2009 direttamente da parte dei contribuenti che effettuano la trasmissione telematica autonomamente nonché da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per quanto riguarda le persone fisiche, la scadenza è riferita alla quasi totalità dei soggetti fatta eccezione per coloro i quali, sussistendo i presupposti, hanno presentato alle Poste il modello Unico 2009 lo scorso 30 giugno 2009. Il termine si riferisce, inoltre, alle società di persone ed enti equiparati e ai soggetti Ires (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). Sempre il **30 settembre 2009**, scade anche il termine per la trasmissione telematica della



dichiarazione Iva da parte dei soggetti che devono effettuare la presentazione della stessa in via autonoma.

▪ **Regolarizzazione omessi o carenti versamenti imposte anno 2008**

Sempre il **30 settembre** scade il termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle imposte riferiti all'anno 2008 con sanzione del 3%.

▪ **Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro o CAF**

Scade il **30 settembre 2009** il termine ultimo per la consegna al sostituto d'imposta della comunicazione di non voler effettuare, o di volerlo effettuare in misura ridotta, il versamento del secondo o unico acconto Irpef 2009 rispetto all'importo risultante dal modello 730-3.

▪ Versamento della quarta rata trimestrale dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni.

**Giovedì 15 ottobre**

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.